Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 24 agosto 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 221 DEL 24 AGOSTO 1974

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Brindisi.

(5170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Con decreto 16 giugno 1974, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla bandiera del Corpo della guardia di finanza, con la seguente motivazione:

Il servizio aereo della guardia di finanza, in oltre venti anni di attività, ha effettuato, con infaticabile slancio, generosa abnegazione e grande perizia, innumerevoli operazioni di soccorso in occasione di pubbliche e private calamità, fornendo alta testimonianza della propria vocazione umanitaria. Per tale altruistica opera al servizio della comunità svolta con eccezionale impegno, anche in situazioni particolarmente difficili, ha riscosso l'ammirazione e la memore gratitudine dell'intera nazione. — (1954-1974).

(6840)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1974, n. **370**.

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico*)

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella *P* dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresì addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonchè ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio ».

Art. 2.

(*Reperibilità*)

Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti della rete telefonica, degli impianti telegrafici e radioelettrici e dei cavi terrestri e sottomarini, può essere incluso in appositi turni di reperibilità per soddisfare le urgenti esigenze connesse con l'insorgere di eventi eccezionali o con il verificarsi di prolungate interruzioni di servizio.

Le condizioni, le modalità ed i criteri per l'inclusione del personale in detti turni di reperibilità, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

Al personale incluso ai sensi del presente articolo nei turni di reperibilità, che non potranno superare, in ogni caso, per ciascun impiegato il numero di dieci al mese, compete, per ogni giornata di turno, il compenso di lire mille.

Tale compenso, nonchè quelli previsti dagli articoli 19, 26, 35, 39 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

L'indennità prevista dal predetto articolo 26 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve tuttavia essere ridotta nel caso in cui il trattamento economico complessivo del reggente superi quello iniziale di un direttore del gruppo cui appartiene l'ufficio e fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 1979.

Art. 3.

(*Modifiche alla legge* 12 *marzo* 1968, *n.* 325)

La legge 12 marzo 1968, n. 325, è modificata come segue:

a) le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni;

b) nel primo comma dell'articolo 19 è soppressa la lettera *e*);

c) è elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati.

Art. 4.

(*Rappresentanza del personale nel comitato tecnico amministrativo*)

La rappresentatività di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.

Art. 5.

(*Ruoli organici delle Aziende e conferimento di posti*)

La validità delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Entro la stessa data possono essere operati, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro e sentito il consiglio di amministrazione, trasferimenti di posti dalla qualifica iniziale delle tabelle XV e XVI alla qualifica iniziale delle tabelle XII e XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, fermo restando il limite complessivo della relativa spesa.

I posti recati in aumento nelle tabelle XII e XIII per effetto del trasferimento previsto dal presente articolo non possono essere conferiti fino a quando nelle tabelle XV e XVI non sarà stato riassorbito il soprannumero eventualmente derivante dall'applicazione del precedente comma.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 29 novembre 1973, n. 809, si applicano anche alla tabella XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, nei confronti degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1544, per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella predetta, e dei concorsi da bandire con successivi decreti.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, i posti disponibili nella tabella XIV di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere conferiti, dopo esaurita la graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di operatore di esercizio (ex tabella *M*) bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1542, agli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/118.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di orario d'obbligo per il personale applicato ai lavori a cottimo)

E' abrogato il quarto comma dell'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Art. 7.

(Concorsi alla carriera direttiva tecnica delle telecomunicazioni)

Sono ammessi a partecipare ai concorsi alla carriera direttiva tecnica di cui alla tabella V dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1970, n. 1077, anche i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Nel bando di concorso sarà determinato il numero dei posti da riservare ai laureati di cui al precedente comma, nonchè il relativo programma di esame.

Art. 8.

(Conferimento delle mansioni di operatore al personale ausiliario degli uffici locali)

Al primo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 9.

(Modalità per l'assunzione delle categorie riservatarie)

Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'accesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'osservanza delle modalità contenute nell'articolo 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417.

Art. 10.

(Adeguamento degli organici di alcune tabelle del personale postelegrafonico)

Fino al 31 dicembre 1976 possono essere apportate variazioni, in aumento o in diminuzione, alle consistenze organiche delle tabelle XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 dello stesso decreto. Tali variazioni, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere effettuate in due fasi e non dovranno globalmente superare il 15 per cento della consistenza organica esistente, per ciascuna delle predette tabelle, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le variazioni di cui al precedente comma, per ciascuna delle aziende postelegrafoniche, saranno operate sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale, che saranno fissati per stabilire il rendimento orario del personale nei settori del movimento postale, dei servizi di bancoposta, del servizio telegrafico e radioelettrico, del servizio di commutazione dell'esercizio telefonico. Le variazioni terranno altresì conto delle esigenze organizzative degli uffici, che saranno valutate previe consultazioni, a livelli compartimentali e zonali, con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali interessati.

L'entità delle variazioni di organico stabilite dal presente articolo, ed i relativi oneri di bilancio, saranno comunicati al Parlamento in appositi allegati agli stati di previsione della spesa delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3, punto 1), della legge 28 gennaio 1970, n. 10, nonchè i provvedimenti emessi per la loro attuazione.

Art. 11.

(Concorsi ad operatore di esercizio ULA)

I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono abrogati. I commi decimo, undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:

« Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potrà tenersi conto anche dei posti che

si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indìce il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterrà di mettere a concorso.

Ove nello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.

Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o province, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterrà necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa ».

Art. 12.

(Compenso ai prestatori d'opera autonomi)

L'articolo 136 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 13.

(Collaudi degli ascensori e montacarichi)

Per i collaudi di primo impianto e per le ispezioni da eseguire agli ascensori ed ai montacarichi installati negli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero stesso è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che opererà nei termini e nei modi previsti dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e dal regolamento per l'esecuzione della stessa legge.

Art. 14.

(Dirigenti tecnici delle costruzioni e dei trasporti)

I quadri *D* ed *E* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

Quadro D. — Dirigenti tecnici delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

D	Dirigente superiore	6	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto . .	5
E	Primo dirigente	21	Vice consigliere ministeriale	1
			Direttore di divisione	4
			Direttore di ufficio compartimentale . .	16
		27		

Quadro E. — Dirigenti tecnici dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

D	Dirigente superiore	3	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto . .	2
E	Primo dirigente	21	Vice consigliere ministeriale	1
			Direttore di divisione	3
			Direttore di ufficio presso l'Istituto superiore poste e telecomunicazioni . .	1
			Direttore di ufficio compartimentale . .	16
		24		

Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei quadri *B* e *C* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, saranno rispettivamente ridotte di 5 posti in concomitanza con la cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti, escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio speciale.

Le dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI e VII dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rideterminate ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono complessivamente ridotte di un numero di posti tale da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto delle variazioni di organico di cui ai precedenti commi.

La determinazione delle tabelle in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre è effettuata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 15.

(*Anticipazione di fondi*)

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio anche dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, fondi della Cassa vaglia nei limiti delle integrazioni di fondi preventivamente assentite dal Ministero del tesoro a favore di capitoli di spese di personale che saranno annualmente determinati con la legge di bilancio.

Art. 16.

(*Servizio pagamento pensioni INPS*)

Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte della amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo è tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, almeno 5 giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.

Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate.

In difetto delle disponibilità di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'articolo 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro può disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma. In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, è dovuto da parte dell'istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di emissione.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 17.

(*Modificazione dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1973, n. 3*)

Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali erano già iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1973, n. 3.

Art. 18.

(*Conferimento di posti ad idonei*)

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (ex sostituti portalettere), che non abbiano potuto conseguire l'assunzione in base allo stesso articolo 5, non oltre la metà dei posti disponibili al 30 giugno 1974, nella tabella XIX di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Art. 19.

(*Passaggio in altri ruoli*)

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di conferire, mediante concorso per esame e per titoli, il quaranta per cento dei posti che si renderanno vacanti, dalla data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico di cui al precedente articolo 10 fino al 31 dicembre 1976, nella qualifica iniziale della tabella XIV di cui all'articolo 115 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale appartenente alla tabella X dell'articolo 114 ed alle tabelle XIX, XX e XXI dell'articolo 115 dello stesso decreto presidenziale.

E' ammesso al concorso il personale delle predette tabelle che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, sia fornito di diploma di istruzione secondaria di primo grado, sia in possesso di un'anzianità di servizio di ruolo non inferiore a cinque anni e abbia frequentato appositi corsi organizzati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sede provinciale superando la prova finale, consistente nella predisposizione di una relazione scritta su uno dei servizi di istituto.

Ai fini dell'ammissione al concorso stesso si prescinde dal limite massimo di età.

L'esame è costituito da un colloquio vertente su materie relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non s'intende superato se il candidato non abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi.

Il concorso potrà essere bandito, senza determinazione di posti, anche prima della data di attuazione del primo provvedimento di adeguamento dell'organico, di cui al precedente articolo 10, salvo l'obbligo di disporre con

decorrenza successiva le nomine degli idonei, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale che ottenga la nomina di cui al precedente comma è esonerato dal periodo di prova.

Art. 20.

(*Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore*)

Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ancorché pervenuti a tale qualifica in base all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione.

Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Art. 21.

(*Indennità per i servizi viaggianti*)

Con effetto dal 1° aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non fruisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto postelegrafonici e ad essi facenti carico in tutto o in parte, la indennità oraria di fuori residenza di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, è maggiorata del venticinque per cento.

L'indennità di cui all'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sia nelle misure previste dalla norma stessa che in quelle maggiorate ai sensi del precedente comma, è soggetta alle ritenute erariali e assistenziali stabilite dalle vigenti disposizioni per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

Art. 22.

(*Riserva di posti*)

Fino al 31 dicembre 1976 è riservata, nei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali delle tabelle XIV, XIX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, una aliquota dei posti messi a concorso, pari al 5 per cento per la tabella XIV e al 10 per cento per le tabelle XIX e XXI, al personale delle agenzie di recapito *in loco* nonché al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso dei necessari requisiti al 31 gennaio 1974, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni fatte salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23.

(*Indennità di automezzo e di motomezzo*)

La misura delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, è rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.

Art. 24.

(*Onere finanziario e copertura*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 402 milioni per il 1973 e in lire 1.503 milioni per il 1974 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 133 milioni per il 1974, si farà fronte:

quanto a complessive lire 1.905 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 276 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974;

quanto a lire 133 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, mediante corrispettivo prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 agosto 1974, n. **371**.

Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'apporto in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975, autorizzato dall'articolo 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è elevato da lire 3.125 miliardi a lire 4.125 miliardi.

La somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi viene portata in aumento delle quote relative agli anni 1974 e 1975, di cui al secondo comma dell'articolo 17 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853, in ragione, rispettivamente, di lire 400 miliardi e lire 600 miliardi.

Art. 2.

Al conferimento della somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi di cui al precedente articolo, si provvederà, alternativamente o promiscuamente, con versamenti da parte dello Stato o con assunzione diretta da parte della Cassa per il Mezzogiorno di prestiti all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

Ai fini dei versamenti diretti da parte dello Stato si provvede con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad

effettuare negli anni 1974 e 1975, secondo le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, autorizzerà la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere i prestiti all'estero, fissando con propri decreti le relative condizioni e modalità. Il controvalore in lire dei prestiti contratti sarà portato a scomputo del conferimento aggiuntivo di cui alla presente legge. Ai fini dell'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno, le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MANCINI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dei compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti dai regolamenti delle Comunità europee nel settore dei foraggi disidratati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale risulta dalle modifiche apportatevi dalla legge 11 marzo 1971, n. 144;

Visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati;

Considerata la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato la esecuzione dei compiti derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie relative al settore dei foraggi disidratati;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'art. 3 della legge 3 maggio 1966, n. 303, modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti dai regolamenti delle Comunità europee nel settore dei foraggi disidratati.

Il Ministro Segretario di Stato proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1974

LEONE

BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1974
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 264

(7001)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza), cui la legge assegna 15 membri, sono sorti profondi contrasti che, compromettendo il normale funzionamento del civico consesso, lo hanno reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973 entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il comitato regionale di controllo, con provvedimento 7 gennaio 1974, n. 736, nominava un commissario con l'incarico di disporre la convocazione del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese per l'approvazione del bilancio stesso entro il 31 gennaio 1974.

Il commissario con deliberazione 1° gennaio c.a., n. 1, convocava il consiglio comunale per il giorno 26 gennaio c.a., in seduta di prima convocazione, assegnando al consiglio stesso il termine di giorni 10 dalla prima convocazione per la deliberazione del bilancio, con l'espressa avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Detta deliberazione veniva pubblicata all'albo comunale.

In esecuzione di tale deliberazione 1° gennaio c.a., n. 1, del commissario « ad acta » il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 26 gennaio 1974, ai fini della deliberazione del bilancio.

Nell'avviso di convocazione, notificato a tutti i consiglieri comunali, veniva riportata l'espressa comminatoria di scioglimento e di sospensione del consiglio nell'ipotesi di diserzione della seduta da parte dei consiglieri e, quindi, di esito negativo della convocazione.

Tale tentativo non aveva però esito positivo in quanto la riunione consiliare del 26 gennaio 1974 risultava deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti.

A tale prima convocazione seguiva, sia pure dopo il termine dei 10 giorni assegnati all'ente, un'altra convocazione del consiglio per il 24 marzo, ma anche tale tentativo dava esito negativo in quanto la riunione consiliare riusciva nuovamente deserta.

La sezione di Cosenza del comitato regionale di controllo, allora, considerata la necessità di provvedere, in via sostitutiva, all'approvazione del bilancio con provvedimento 27 marzo 1974, n. 17140, nominava un commissario per la deliberazione del bilancio.

Con deliberazione 28 marzo 1974, n. 6, il commissario deliberava il bilancio.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che, la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Cosenza del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 maggio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Achille Belardino Muglia.

Roma, addì 31 luglio 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 maggio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Achille Belardino Muglia è nominato commissario strordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

TAVIANI

(7004)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) al quale la legge assegna 30 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 13 giugno 1971, da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Una eterogenea coalizione riuscì, tuttavia, ad eleggere il sindaco e la giunta, consentendo all'amministrazione di assicurare il governo del civico ente fino al 1973 quando in seno alla predetta coalizione e nello stesso gruppo di maggioranza relativa sorsero profondi contrasti che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Napoli del comitato regionale di controllo invitava, con provvedimento del 30 novembre 1973, il comune di Pomigliano d'Arco a provvedere al suddetto adempimento.

Successivamente, non essendo stato adottato alcun provvedimento al riguardo, la stessa sezione, con decreto in data 29 dicembre 1973, notificato ai singoli consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per il giorno 24 gennaio 1974 ai fini dell'approvazione del bilancio, con l'espressa diffida che, qualora non si fosse provveduto al suddetto adempimento nel termine di trenta giorni dalla data della disposta convocazione, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla citata legge del 1969, n. 964.

L'adunanza del 24 gennaio andava, però, deserta.

La successiva seduta del 21 febbraio veniva rinviata al giorno 23 dello stesso mese ma anche quest'ultima risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del bilancio per mancanza del prescritto « quorum » di voti.

La sezione provinciale del comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento n. 264 del 25 febbraio 1974, ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

In data 27 febbraio 1974 il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il Prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con decreto in data 26 febbraio 1974, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione provinciale del comitato regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal quinto comma del su specificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 maggio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Nicola Giudicepietro.

Roma, addì 31 luglio 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 maggio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Giudicepietro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

TAVIANI

(7003)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, presso questo Ministero;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972, con il quale ha ricostituito il collegio dei revisori dei conti del fondo stesso, di cui all'art. 6 della legge citata;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1974, con il quale ha nominato il dirigente superiore dott. Roberto Venturi membro effettivo del suddetto collegio in rappresentanza di questo Ministero;

Considerata l'opportunità di sostituire il dott. Roberto Venturi con il dirigente superiore dott. Nicola Geremicca, in servizio presso la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

Decreta:

Con decorrenza odierna, il dirigente superiore dottor Nicola Geremicca è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, in rappresentanza di questo Ministero ed in sostituzione del dott. Roberto Venturi.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COPPO

(6815)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, presso questo Ministero;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972, con il quale ha ricostituito il comitato di amministrazione del predetto fondo;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1973, con il quale ha nominato il dirigente superiore dottor Nicola Geremicca membro del comitato stesso, ai termini della lettera *d*) dell'art. 4 della richiamata legge istitutiva del fondo;

Considerata l'opportunità di sostituire il dott. Nicola Geremicca con il dirigente superiore dott. Roberto Venturi, in servizio presso la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

Decreta:

Con decorrenza odierna, il dirigente superiore dottor Roberto Venturi è nominato membro del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, in sostituzione del dott. Nicola Geremicca, ai termini della lettera *d*) dell'art. 4 della legge istitutiva del fondo stesso.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COPPO

(6813)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nastrificio di Rovereto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 512 del 5 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nastrificio di Rovereto (Trento) per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nastrificio di Rovereto (Trento), è prolungata a 15 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7007)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di merceologia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma, è vacante la cattedra di merceologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6940)

Vacanza della cattedra di istituzioni di geometria superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di istituzioni di geometria superiore alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6941)

Vacanza della cattedra di geometria I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, è vacante la cattedra di geometria I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6942)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (cattedra di igiene).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di igiene) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6947)

Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6943)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento (cattedra di analisi matematica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di analisi matematica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6944)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento (cattedra di istituzioni di fisica teorica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di istituzioni di fisica teorica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6945)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (cattedra di genetica medica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro cuore di Milano, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di genetica medica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6946)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 6 agosto 1974, il titolo, sia nel sommario che nel testo, invece di: « Prezzi di obiettivo e d'intervento per il tabacco in foglia, dei prezzi d'intervento derivato per il tabacco in colli e dei premi per la campagna di commercializzazione 1974-75 », leggasi: « Prezzi di obiettivo e d'intervento per il tabacco in foglia, prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli e premi per la campagna di commercializzazione 1974-75 ».

All'art. 1, nella tabella, il prezzo di obiettivo del tabacco in foglia della varietà « Brasile Selvaggio, altre varietà », categoria B, invece di: « *76.556* », leggasi: « *76.656* ».

(6819)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capoliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Capoliveri (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3238/M)

Autorizzazione al comune di Chiusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Chiusi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3239/M)

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.370.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217/M)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.371.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218/M)

Autorizzazione al comune di Rognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Rognano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 878.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219/M)

Autorizzazione al comune di Gambarana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Gambarana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.670.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3220/M)

Autorizzazione al comune di Galliavola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Galliavola (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3221/M)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.820.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3222/M)

Autorizzazione al comune di Cecima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Cecima (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.811.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3223/M)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.547.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3224/M)

Autorizzazione al comune di Lesignano de' Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Lesignano de' Bagni (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.643.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3225/M)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di San Giustino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.110.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3226/M)

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Preci (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.288.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3227/M)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.266.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3228/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.033.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3229/M)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.060.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3230/M)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.449.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3231/M)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.518.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3232/M)

Autorizzazione al comune di Quattro Castella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.511.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3233/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3234/M)

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Zenevredo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.375.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3235/M)

Autorizzazione al comune di Torre de' Negri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Torre de' Negri (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.001.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3236/M)

Autorizzazione al comune di Villa Biscossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Villa Biscossi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.641.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3237/M)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.905.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3240/M)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Vitorchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.636.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3241/M)

Autorizzazione al comune di Vignanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Vignanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.121.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3242/M)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Vejano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.273.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3243/M)

Autorizzazione al comune di Vasanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Vasanello (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3244/M)

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.542.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3245/M)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.021.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3246/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 20 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	658,65	658,65	658 —	658,65	657,50	658,60	658,50	658,65	658,65	658,65
Dollaro canadese	673,40	673,40	671,50	673,40	671 —	673,40	672,65	673,40	673,40	673,40
Franco svizzero	218,98	218,98	219,50	218,98	219,30	218,95	219,10	218,98	218,98	218,98
Corona danese	108,16	108,16	108,30	108,16	107,20	108,15	108,16	108,16	108,16	108,16
Corona norvegese	118,97	118,97	119,35	118,97	119,10	118,95	119,05	118,97	118,97	118,97
Corona svedese	147,96	147,96	148,30	147,96	147,50	147,90	148,05	147,96	147,96	147,96
Fiorino olandese	244,51	244,51	244,90	244,51	244,20	244,50	244,55	244,51	244,51	244,51
Franco belga	16,85	16,85	16,90	16,85	16,80	16,85	16,855	16,85	16,85	16,85
Franco francese	136,20	136,20	135,90	136,20	135,80	136,20	136,26	136,20	136,20	136,20
Lira sterlina	1527,10	1527,10	1532,50	1527,10	1529,80	1527,15	1527,10	1527,10	1527,10	1527,10
Marco germanico	248,98	248,98	249,30	248,98	249,30	248,98	249,10	248,98	248,98	248,98
Scellino austriaco	35,1425	35,1425	35,20	35,1425	35,10	35,15	35,15	35,1425	35,14	35,14
Escudo portoghese	25,68	25,68	25,85	25,68	25,80	25,68	25,69	25,68	25,68	25,68
Peseta spagnola	11,4810	11,481	11,50	11,4810	11,45	11,45	11,50	11,4810	11,48	11,48
Yen giapponese	2,1740	2,174	2,1865	2,1740	2,14	2,17	2,175	2,1740	2,17	2,17

Media dei titoli del 20 agosto 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	87.300
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,700
» 5 % (Ricostruzione)	84,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,075
» 5 % (Città di Trieste)	83,750
» 5 % (Beni esteri)	83,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,275
» 5,50 % » » 1968-83	83,200
» 5,50 % » » 1969-84	88,250
» 6 % » » 1970-85	90 —
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,700
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,500
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,350
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	658,575
Dollaro canadese	673,025
Franco svizzero	219,04
Corona danese	108,16
Corona norvegese	119,01
Corona svedese	148,005
Fiorino olandese	244,53
Franco belga	16,852
Franco francese	136,23
Lira sterlina	1527,10
Marco germanico	249,04
Scellino austriaco	35,146
Escudo portoghese	25,685
Peseta spagnola	11,49
Yen giapponese	2,174

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(2ª *pubblicazione*) *Elenco n.* 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 mod. cambio, ric. 3,50%. - Data: 10 maggio 1968. - Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale di Salerno. - Intestazione: Di Stefano Vito, nato a Sassano il 10 dicembre 1941, ivi domiciliato in via Silla. - Titoli del debito pubblico: al portatore 6. - Capitale: L. 140.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 luglio 1974

(6322)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 118-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 118-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Magagnoli Franco, in Bologna, via S. Felice n. 21.

(6684)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 72-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 72-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Bralia Corrado, in Bologna, via Altabella n. 8.

(6685)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 34-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 34-AR », a suo tempo assegnati alla ditta Panichi Aldo, in Sansepolcro (Arezzo), via XX Settembre n. 1.

(6686)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 113-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato numero un punzone recante il marchio di identificazione « 113-TO », a suo tempo assegnato alla ditta C.O.R.O. di Cotto Giuseppe, in Torino, via Mario Leone n. 13.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(6687)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 143-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 143-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Piombo Bartolomeo, in Campo Ligure (Genova), via Trento n. 52.

(6688)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1350-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1350-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Ponzano Pier Giorgio - S.r.l., in Valenza (Alessandria), via Cunietti n. 33.

(6689)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 16-SP »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 16-SP », a suo tempo assegnati alla ditta Mozzachiodi Renato, in La Spezia, via Carnaia n. 30.

(6690)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 672-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 672-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Stefanello Bianca in Bastesin, in Vicenza, via Granatieri di Sardegna n. 23.

(6691)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 34-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 17 punzoni recanti il marchio di identificazione « 34-NA », a suo tempo assegnati alla ditta F.O.M. - S.n.c. rappresentata dal sig. Martucci Vincenzo, in Napoli, via Liborio Romano numeri 3, 5, 7.

(6692)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza dell'Interfinanza - Generale finanziaria S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 12 luglio 1974, tenuta dal comitato di sorveglianza dell'Interfinanza - Generale finanziaria S.p.a., con sede legale in Milano, in liquidazione coatta, l'avv. Giovanni de Maria è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6525)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova (tabella XI).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Vista la lettera del 18 marzo 1974, con la quale il prof. Ricci Marcello, membro della quarta sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, ha rinunciato all'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Cozzi Mario, titolare di diritto nell'Istituto tecnico commerciale «Quintino Sella» di Roma, è nominato membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del prof. Ricci Marcello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1974
Registro n. 46 *Poste, foglio n.* 293

(7022)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 20 dicembre 1973, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1971-72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974, a pag. 3835, al n. 3, della graduatoria ove è scritto: «Lenzi Giovanni, nato a San Giuliano il 23 gennaio *1973*», leggasi: «Lenzi Giovanni, nato a San Giuliano il 23 gennaio *1937*».

(6703)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da otto a dodici, del numero dei posti di procuratore aggiunto dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il proprio decreto 8 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 314, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Considerato che nel ruolo dei procuratori dello Stato si sono resi disponibili altri posti da conferire mediante concorso;

Ritenuta l'opportunità di elevare da otto a dodici i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di procuratore aggiunto dello Stato messi a concorso con il proprio decreto 8 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 314, è elevato da otto a dodici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 marzo 1974

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1974
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 319

(6739)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella regione Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 18 aprile 1974, n. 122, con il quale è stato dichiarato vincitore della condotta medica del consorzio di Donnaz il dott. Curto Albino;

Vista la nota 1° agosto 1974, n. 1815, del sindaco del comune di Donnaz, con la quale si comunica che il dott. Curto Albino ha rinunciato alla nomina quale titolare della condotta medica del consorzio;

Vista la comunicazione telegrafica in data odierna con la quale il dott. Formia Arialdo ha dichiarato di rinunciare alla nomina quale titolare della condotta medica del consorzio di Donnaz;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1974, n. 121, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico ai posti di medico condotto vacanti nei consorzi medici di Brusson e Donnaz, da cui risulta che il dott. Marchionni Bruno segue in graduatoria immediatamente il dott. Formia Arialdo;

Vista la domanda presentata dal dott. Marchionni Bruno indicante la preferenza di sede;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 maggio 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4;

Decreta:

Il dott. Marchionni Bruno è dichiarato vincitore della condotta medica del consorzio di Donnaz in seguito alla rinuncia quale titolare di detta condotta da parte dei dottori Curto Albino e Formia Arialdo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 1° agosto 1974

Il presidente: DUJANY

(6740)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742210)